



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TAR) - APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2022 E SLITTAMENTO 1^ RATA DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaventidue** addi **trenta** del mese di **giugno** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Presente
1. MAGGENI FABIO - Sindaco	Si
2. ZANARI ELEONORA - Consigliere	Si
3. SAVOINI RICCARDO - Consigliere	Si
4. RABOZZI FRANCESCO - Consigliere	Si
5. BONIPERTI GAUDENZIO - Consigliere	Si
6. COSENZA BRUNO - Consigliere	Giust.
7. BRAVINI ELISABETTA - Consigliere	Giust.
8. PERONI LORENZO - Consigliere	Si
9. FONTANA LORENZO - Consigliere	Giust.
10. NOVARINA MARCO - Consigliere	Giust.
11. DONNA GIUSEPPE - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Partecipa il Segretario Comunale Rossi Dott. Giacomo, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Fabio Maggeni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra citato.

C.C. N° 17 DEL 30/06/2022

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2022 E SLITTAMENTO 1^ RATA DI PAGAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco che riferisce;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art.1 del decreto del Ministero dell'Interno 31.05.2022 che ha previsto il differimento al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito nella legge 25.02.2022 n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DATO ATTO che con

- Deliberazione di C.C. n° 13 del 31.05.2022 è stato approvato il Piano finanziario della TARI per gli anni dal 2022 al 2025;
- Deliberazione di C.C. n° 14 del 31.05.2022 sono state approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 e le scadenze degli avvisi di pagamento;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 con il quale è stato istituito un fondo di sostegno per le funzioni fondamentali dei Comuni (c.d. Fondone) da destinare alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dall'emergenza COVID19.

PRECISATO che

- il fondo è stato stanziato per il 2020 ma poteva coprire spese ed entrate anche dell'anno 2021, purché debitamente certificate, ed in ogni caso riconducibili all'emergenza COVID.
- che con la FAQ n. 5 della MEF, riguardante i chiarimenti relativi alla certificazione, si precisa che le somme del fondone potevano essere utilizzate anche per finanziare le agevolazioni TARI ma nel limite di quanto deciso dal ministero stesso. Infatti, il MEF ha affermato che "La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili."
- che l'art. 6 del D.L. 73/2021 ha previsto ulteriori fondi da destinare specificamente al finanziamento di riduzioni tari per le utenze non domestiche.
- che l'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, estende al 2022 le risorse assegnate agli Enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, residue rispetto all'utilizzo fatto nel corso del 2020 e 2021".
- che in virtù di tale articolo, è possibile utilizzare le restanti somme sia del "Fondone" (ma nel limite delle somme ammissibili in base al D.M. 212342/2020), che della disponibilità di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, da destinare al riconoscimento di riduzioni ai fini TARI per l'anno 2022.

VISTO che la quota del "Fondone" utilizzabile per la TARI ammonta ad € 8.730,00 così come risulta dalla certificazione trasmessa nel 2021;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie durante i periodi di maggior contagio nonché la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione;

- è necessario adottare alcune misure agevolative volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria nazionale, tenendo conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni e costi aggiuntivi per l'acquisto di dispositivi di sicurezza ed igiene;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI 2022;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2022, in conseguenza degli effetti negativi diretti ed indiretti dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

RICHIAMATO l'art. 21 del regolamento comunale per la disciplina della Tari, il quale prevede che *"1. Il Comune può stabilire ulteriori riduzioni tariffarie alle utenze che si trovino in particolari condizioni e/o per gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, in aggiunta a quelle già previste negli articoli precedenti.*

2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune finanziata anche da specifici trasferimenti statali, regionali e/o da altri enti."

RITENUTO pertanto di stabilire una riduzione del 52% sulla sola quota variabile delle utenze non domestiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria, economica e sociale da Covid-19;

DATO ATTO che l'onere finanziario per la suddetta riduzione Covid-19 (riduzioni atipiche), sarà finanziata con i fondi residuali del "Fondone 2020";

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28.06.2019 n. 58, e ss.mm.ii e la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 relative all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle agevolazioni TARI per il 2022, entro il 30.06.2022, termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

DATO ATTO che in deroga all'art. 23 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti, approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2021, si ritiene di fissare per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo ed in rettifica a quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2022:

- 31 luglio
- 16 settembre
- 16 dicembre
- Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 31 luglio

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VERIFICATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di TARI;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e verificata la legittimità del presente atto da parte del Segretario Comunale;

CON n. 6 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2022 una riduzione del 52% sulla sola quota variabile delle utenze non domestiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria, economica e sociale da Covid-19;

2) Di dare atto che l'onere finanziario per la suddetta riduzione Covid-19 (riduzioni atipiche), sarà finanziata con i fondi residuali del "Fondone 2020";

3) Di stabilire in deroga all'art. 23 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti, approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2021, ed in rettifica a quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2022, le seguenti scadenze per il pagamento del tributo per l'anno 2022:

- 31 luglio
- 16 settembre
- 16 dicembre
- Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 31 luglio

4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. la presente deliberazione la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze *"..entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"*; detta trasmissione, ai sensi della circ. Min. Ec. e Fin. n. 24674 del 11/11/2013, avverrà esclusivamente per via telematica.

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio Area Vasta Basso Novarese.

Successivamente con n. 6 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di procedere all'emissione degli avvisi di pagamento per consentire agli utenti il pagamento entro i termini fissati dal Regolamento.

Comune di BARENGO

Provincia di Novara

Verbale n. 10

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2022 avente ad oggetto “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Approvazione agevolazioni per utenze non domestiche per l’anno 2022 e slittamento 1^ rata di pagamento”

L’anno 2022 addì 25 del mese di Giugno, il sottoscritto Dott. Marco Brina in qualità di Revisore dei Conti,
premesse

che l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- Visto il D.Lgs. 18/08/200 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
- Visto Il D.Lgs. n. 118/2011
- Visto lo Statuto Comunale
- Visto l’art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l’esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- Visto il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;
- Visto l’art.1 del decreto del Ministero dell’Interno 31.05.2022 che ha previsto il differimento al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- Visto l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il

differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

- Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito nella legge 25.02.2022 n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Il Comune ritiene che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio. Infatti tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie durante i periodi di maggior contagio nonché la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione. Sembra quindi necessario adottare alcune misure agevolative volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria nazionale, tenendo conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni e costi aggiuntivi per l'acquisto di dispositivi di sicurezza ed igiene. Si ricorda che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI 2022.

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- con la FAQ n. 5 della MEF, riguardante i chiarimenti relativi alla certificazione, si precisa che le somme del fondone potevano essere utilizzate anche per finanziare le agevolazioni TARI ma nel limite di quanto deciso dal ministero stesso. Infatti, il MEF ha affermato che "La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi – diversi da agevolazioni tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza

economica) – qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili.”.

- che l'art. 6 del D.L. 73/2021 ha previsto ulteriori fondi da destinare specificamente al finanziamento di riduzioni tari per le utenze non domestiche.

- che in virtù di tale articolo, è possibile utilizzare le restanti somme sia del “Fondone” (ma nel limite delle somme ammissibili in base al D.M. 212342/2020), che della disponibilità di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, da destinare al riconoscimento di riduzioni ai fini TARI per l'anno 2022 e che la quota del “Fondone” utilizzabile per la TARI ammonta ad € 8.730,00 così come risulta dalla certificazione trasmessa nel 2021

Vista la proposta di Delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Approvazione agevolazioni per utenze non domestiche per l'anno 2022 e slittamento 1^ rata di pagamento”

Vista la deliberazione di C.C. n° 13 del 31.05.2022 è stato approvato il Piano finanziario della TARI per gli anni dal 2022 al 2025:

Vista la deliberazione di C.C. n° 14 del 31.05.2022 sono state approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 e le scadenze degli avvisi di pagamento

Verificata la possibilità di

1. di riduzione del 52% sulla sola quota variabile delle utenze non domestiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria, economica e sociale da Covid-19 con i fondi residuali del “Fondone 2020” che ammontano ad Euro 8.730,00;
2. di stabilire in deroga all'art. 23 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2021, ed in rettifica a quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2022, le seguenti scadenze per il pagamento del tributo per l'anno 2022:
 - 31 luglio
 - 16 settembre
 - 16 dicembre
 - Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 31 luglio

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario in data 23/06/2021;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,


Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 23/06/2022 avente per oggetto “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Approvazione agevolazioni per utenze non domestiche

per l'anno 2022 e slittamento 1^ rata di pagamento", che dovrà essere sottoposta all'esame dello stesso Consiglio Comunale nella seduta del 30/06/2022 di cui l'allegato documento delle tariffe costituisce parte integrante al presente Parere, invitando il Comune a trasmettere tempestivamente l'Atto deliberato al Consorzio Bacino Basso Novarese, affinché il tutto abbia effetto dal 1° gennaio 2022 e di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Barengo 25/06/2022

Il Revisore dei conti



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2022 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 23.06.2022

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO
F.to Cavallini Rag. Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2022 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 23.06.2022

Responsabile dell'Ufficio Finanziario
F.to Cavallini Rag. Cinzia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Fabio Maggeni

Il Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 11-7-2022 all'Albo pretorio comunale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li, 11-7-2022
Reg. pubbl. n° 301

Il Messo Comunale
F.to Carnevali Rosangela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 16-7-2022



Il Segretario Comunale
Rossi Dott. Giacomo